REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Comune di Aielli

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI SELEZIONE RSU E STABILIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA

ENTE APPALTANTE

A.C.I.A.M. S.p.A.

Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana

PROGETTO DEFINITIVO

EM.	DESCRIZIONE	COMPILATO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
3					
2					
1	Progetto definitivo di ampliamento				Luglio 2018

Dott.Ing.Paolo Recchia

RECCHIA PAOLO - ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI PESCARA - N. 967 - MONTESILVANO (PE)

aciam S.p.A.

A termini di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione scritta.

TITOLO	DIMENSIONI	TAV. n°
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO	A4	GEN.05

SCALA GRAFICA

INDICE

Art. 1 Oggetto dell'appalto 4
Art. 2 Documenti contrattuali e Norme applicabili 5
Art. 3 Oggetto, luogo di esecuzione, durata del contratto e forma dell'appalto 6
Art. 4 Definizioni 10
Art. 5 Norme di Sicurezza 14
Art. 6 Obbligazioni generali dell'appaltatore 16
Art. 7 Oneri a carico dell'Appaltatore 18
Art. 8 Responsabile del Contratto e Gestore del contratto 21
Art. 9 Subappalto 24
Art. 10 Obblighi in materia di noleggio a freddo di mezzi d'opera 25
Art. 11 Personale addetto ai lavori 25
Art. 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 27
Art. 13 Responsabilità dell'Appaltatore 28
Art. 14 Piano di sicurezza e coordinamento 29
Art. 15 Materiali di fornitura dell'Appaltatore 30
Art. 16 Materiali di fornitura del Committente 30
Art. 17 Accesso al cantiere 31
Art. 18 Direzione lavori 31
Art. 19 Termini per la progettazione esecutiva e per l'inizio dei lavori 32
Art. 20 Consegna delle aree 33
Art. 21 Regolare esecuzione dei lavori 33
Art. 22 Corrispondenza opere ai documenti contrattuali – Presa in consegna – Collaudi 34
Art. 23 Presa in consegna anticipata dei lavori 36
Art. 24 Verifiche e prove in corso d'opera 37
Art. 25 Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti 38
Art. 26 Collaudo statico 38
Art. 27 Documentazione tecnica, Progettuale e manuali 38
Art. 28 Disposizioni per l'ultimazione dei lavori 40
Art. 29 Avviamento e messa in regime – Test di accettazione 40
Art. 30 Test di Accettazione 41
Art. 32 Conto finale e collaudo provvisorio 44

Art. 33 Garanzia definitiva 44
Art. 34 Garanzie 45
Art. 35 Varianti 46
Art. 36 Contabilità lavori 46
Art. 37 Termini di consegna 46
Art. 38 Differimento – sospensione dei lavori 47
Art. 39 Obbligo di prosecuzione dei lavori 48
Art. 40 Penali 49
Art. 41 Modalità di fatturazione e pagamento 51
Art. 42 Tracciabilità dei flussi finanziari (L.N.136/2010) 54
Art. 43 Cessione del contratto e del credito 54
Art. 44 Polizze assicurative 55
Art. 45 Recesso 56
Art. 46 Recesso per fallimento dell'Appaltatore 56
Art. 47 Risoluzione del contratto 56
Art. 48 Gestione rifiuti 57
Art. 49 Privacy e riservatezza 57
Art. 50 Ottemperanza al D.Lgs. n.231/2001 58
Art. 51 Miscellanea 59

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto integrato è la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di compostaggio sito in Aielli in Località la Stanga (AQ) per il trattamento di FORSU e RSU, comprensivi di tutti i lavori, le opere e le forniture occorrenti.

Gli interventi si articolano principalmente in due macro-categorie di attività:

1. opere edili;
2. opere elettromeccaniche.

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto riguardano l'esecuzione delle opere descritte dettagliatamente negli elaborati del progetto definitivo a base di gara e dei relativi elaborati integrativi, che costituiscono parte integrante del presente Capitolato Generale, su cui verrà sviluppato il progetto esecutivo .

Indicativamente, e salve più precise disposizioni che potranno essere impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, possono riassumersi nelle seguenti tipologie di lavorazioni:

1. realizzazione di una nuova porzione di impianto compreso nuovi manufatti edilizi, impianti ed attrezzature elettromeccaniche;
2. realizzazione della viabilità e delle sistemazioni aree esterne;
3. riorganizzazione del processo produttivo esistente e smontaggio di parte dei macchinari esistenti.

Il progetto di ampliamento in oggetto prevede la realizzazione di una nuova linea di trattamento e compostaggio della FORSU, con annessa linea di digestione anaerobica e l'utilizzo degli attuali manufatti.
L'organizzazione del progetto complessivo si svolgerà secondo due successivi stralci funzionali, di cui solo il primo, salvo alcune opere previsionali, è oggetto del presente appalto.
Il primo stralcio funzionale prevede quindi l'ampliamento delle attuali strutture impiantistiche pergarantire il corretto recupero e trattamento dei crescenti quantitativi di rifiuticompostabili.
Il secondo stralcio funzionale, non oggetto del presente appalto, prevedrà la realizzazione di una linea di digestione anaerobica conrelativo recupero del biogas per l'alimentazione di un cogeneratore che possa supportare il fabbisogno energetico impiantistico sia a livello termico che elettrico.
I lavori di ampliamento verranno realizzati garantendo il corretto funzionamento nelle duelinee dell'attuale impianto e la corretta gestione dei processi di trattamento dei rifiuti conferiti, pertanto l'Appaltatore dovrà prevedere quanto necessario ad evitare interferenze con l'attività di gestione rifiuti attuale.
Il progetto implica, nella prima fase di ampliamento (1° stralcio), come detto, la realizzazione di nuovestrutture ed impianti tecnologici che vengono di seguito sintetizzati:
1. Nuovo edificio per la maturazione della miscela compostabile;
2. Nuovo edificio per la vagliatura dell'ammendante compostato misto con annessa tettoia discarico del compost;
3. Nuovo edificio area manovra biocelle;
4. Nuovo corpo biocelle con 4 moduli;

5. Nuovo biofiltro e scrubbers a servizio dei nuovi edifici;
6. Nuove vasche di deposito percolati ed acque di processo;
7. Nuova tettoia di stoccaggio ACM;
8. Nuova tettoia di scarico, stoccaggio e triturazione del rifiuto ligneo-cellulosico;
9. Nuovo stabile spogliatoi/officina
10. Impianti di servizio e tecnologici (nuovo impianto acque prima pioggia, nuova riserva idrica,ecc).

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Generale di Appalto e nel Capitolato Speciale di Appalto avendo gli stessi, per esplicita saturazione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2 ***Documenti contrattuali e Norme applicabili***

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Generale d'Appalto, il Capitolato Speciale d'Appalto, con i limiti descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al p.to 2 dell'Allegato XV allo stesso Decreto;
- il Cronoprogramma dei lavori;
- computo metrico estimativo;
- le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei Contratti;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati e ss.mm.ii..

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al c. 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi *pro tempore vigenti*, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici"
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche "Regolamento" (in quanto

compatibile con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati)

- Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche "Codice Civile"
- L. 13 agosto 2010, n. 136
- D.M. Giustizia del 17.06.2016
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D. Lgs. 231/2001
- D.P.R. 380/11 Testo Unico dell'Edilizia
- DM Infrastrutture 09/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni
- DM 37/08
- Norme CEI
- Norme UNI
- Norme ISPESL
- Norme di prevenzione incendi
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all'edizione vigente all'atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Art. 3 Oggetto, luogo di esecuzione, durata del contratto e forma dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva, nel coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'ampliamento dell'impianto di compostaggioper il trattamento di Forsu e RSU di proprietà di A.C.I.A.M.S.p.A. sito in località "la Stanga" nel Comune di Aielli (AQ), così come individuati dagli elaborati di cui al progetto esecutivo.

I lavori consistono nell'ampliamento dell'impianto esistente e funzionante.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dareil lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente documento e dal Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e dichiara di accettare senza riserve.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e nel progetto esecutivo così redatto, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Il progetto esecutivo dovrà essere previamente verificato ed approvato dalla Stazione Appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 7603549720e il Codice Unico di Progetto CUP dell'intervento è C88C13000440005.

Con il Contratto di Appalto (di seguito Contratto) la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e le attività (*di seguito anche denominate "Lavori"*) di realizzazione, con formula "*chiavi in mano*", delle opere di ampliamentodell'impianto di trattamento rifiuti di proprietà della società A.C.I.A.M. S.p.A., ubicato in loc. La Stanga nel Comune di Aielli (AQ), nonché l'avviamento e messa a regime e i Test di Accettazione, così come descritto nei successivi paragrafi.

L'appalto per l'adeguamento dell'impianto di compostaggio rifiuti dovrà essere svolto sulla base del progetto esecutivo elaborato dal concorrente sulla base del progetto definitivo a base di gara, che dovrà essere previamente approvato da A.C.I.A.M. S.p.A., nonché di tutti gli altri elaborati integrativi ed esplicativi in conformità ai documenti contrattuali ed alle autorizzazioni.

In data 27/09/2016 con parere favorevole n. 2705, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha concluso l'iter di Verifica di Impatto Ambientale in ordine al progetto di "Ampliamento Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica ".

In data 04/12/2017 con determina AIA n.DPC026/288, la Regione Abruzzo ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione ed esercizio del progetto di ampliamento di "Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica- Variante sostanziale AIA n. 14/10 del 31/10/2010" proposto da A.C.I.A.M. S.p.A., società con sede legale in Via Edison, 27 ad Avezzano(AQ).

Nella nuova configurazione l'impianto andrà a trattare i seguenti quantitativi di rifiuti:

Tabella 1 - Caratteristiche dei rifiuti in ingresso

Rifiuti in ingresso		
FORSU, scarti e fanghi agroalimentari e rifiuti ligneocellulosici (verde)		58.500 t/anno
rifiuti indifferenziati		25.000 t/anno
Totali		83.500 t/anno

Trattandosi di interventi da eseguire in parte su strutture esistenti, si pone a carico dell'Appaltatore l'obbligo di effettuare un circostanziato sopralluogo con la finalità di valutare con attenzione, e ai fini della formulazione dell'offerta, lo stato *"ante operam"* dei luoghi, la effettiva consistenza quali-quantitativa delle componenti oggetto di adeguamento, nonché lo stato delle componenti strutturali ed impiantistiche oggetto di adeguamento.

L'Appaltatore è a conoscenza che l'intervento si svolgerà,in parte, all'interno dell'area dell'attuale impianto di compostaggio, presso il quale, durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere limitato al massimo il periodo di fermo impianto proseguendo la ricezione ed il trattamento dei rifiuti, con alcune interferenze tra le lavorazioni previste e le attività gestionali da effettuare per il normale esercizio.

Conseguentemente l'Appaltatore s'impegna ad adottare tutte le opportune e necessarie forme di coordinamento per minimizzare le interferenze con le ordinarie attività gestionali di A.C.I.A.M. S.p.A., ferme restando le specifiche determinazioni che verranno adottate dalla Direzione Lavori, indicando espressamente il periodo durante il quale dovranno essere interrotte le attività per garantire l'esecuzione dei lavori di integrazione tra le sezioni di impianto esistenti e le nuove sezioni di impianto.

L'Appaltatore è tenuto quindi a minimizzare le interferenze con le attività proprie di gestione e manutenzione delle opere esistenti, che dovranno continuare a rimanere in esercizio durante le fasi di lavoro, ed adottare tutte le migliori soluzioni tecniche per la realizzazione dell'opera, mediante una opportuna organizzazione del cantiere, una scelta ottimale delle lavorazioni e l'utilizzo di macchinari e tecnologie avanzate, al fine di massimizzare l'efficienza di trattamento dell'impianto in esercizio e di ridurre gli impatti sulle componenti ambientali, tutelando la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

L'Appaltatore assume l'impegno di organizzare le attività del cantiere per mettere in atto tutte le misure necessarie a massimizzare la continuità dell'esercizio del sopracitato impianto, fornendo dettagliato cronoprogramma delle attività con specifica indicazione dei periodi in cui si ritenga necessario interrompere completamente le attività di trattamento rifiuti sull'esistente impianto.

Le prestazioni oggetto del contratto includono pertanto le attività di realizzazione dei lavori e dei montaggi, approvvigionamento dei materiali, trasporto presso il sito, demolizioni e smaltimento rifiuti e materiali di risulta, smontaggi, montaggi, posa in opera, costruzione, acquisizione certificazioni ed autorizzazioni qualora in capo all'Appaltatore, Prove in Bianco, avviamento e messa a regime assistita, esecuzione dei Test di Accettazione, esecuzione delle prove ed addestramento del personale di impianto, manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'Accettazione Provvisoria.

L'Appaltatore si impegna a realizzare quanto oggetto del contratto con propri mezzi ed a proprie spese, sotto la sua totale responsabilità, a regola d'arte, impegnandosi a consegnarele nuove opere ultimate idonee per l'esercizio, con formula "*chiavi in mano*", ed a fronte del corrispettivo offerto, entro il termine di Accettazione Provvisoria.

L'Appaltatore, nel proporre la soluzione che considera più adeguata al raggiungimento delle prestazioni richieste e definite nel presente Capitolato Generale di Appaltoe nel Capitolato Speciale di Appaltocon relativi allegati, conferma ed accetta le scelte progettuali di riferimento previste contrattualmente e se ne assume la completa responsabilità.

La durata del Contratto è indicata nel presente Capitolato Generale di Appalto.

Il presente appalto è dato a CORPO.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
Per lavori a CORPO	Euro 7.301.742,89
Totale dei Lavori	**Euro 7.146.053,43**
oneri della sicurezza	Euro 155.689,46

TOTALE DELL'APPALTO € La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: 1.243.702,67

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OS14	**Impianti di smaltimento e recupero rifiuti**	€ 5.561.840,67	Cinquemilionicinquecentosessantunomilaottocentoquaranta/67	77,8

b) CATEGORIA SCORPORABILE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1	**Edifici civili ed industriali**	€ 1.584.212,76	Unmilionecinquecentottantaquattromiladuecentododici/76	22,2

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente con il relativo importo, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice dei Contratti e del presente Capitolato Generale di Appalto.

Art. 4 Definizioni

Si conviene che i seguenti termini, ogni qualvolta utilizzati nel Contratto, avranno il significato che a ciascuno di essi è qui di seguito attribuito:

Accettazione Provvisoria Impianto: accettazione provvisoria, da parte della StazioneAppaltante, dell'impianto al termine della fase di avviamento e messa a regime e svolgimento con esito positivo dei Test di Accettazione;

Accettazione Definitiva Impianto: accettazione definitiva, da parte della StazioneAppaltante, dell'impianto decorsi 2 anni dal Certificato di Collaudo Provvisorio dell'impianto;

Appaltatore: la controparte della Stazione Appaltante, che sottoscrive l'impegno a realizzarequanto oggetto del Contratto;

Banche Finanziatrici:le banche che finanziano la Committente in relazione all'esecuzione dei Lavori.

Cantiere: area all'interno ed all'esterno dell'Impianto dove si svolgono le attività in sitopreviste dal Contratto;

Cause di forza maggiore: trattasi di situazioni, che si manifestino in qualità o quantità non prevedibili usando dell'ordinaria diligenza quali ad esempio: - sisma, alluvione, frana, maremoto, ecc. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale); - eccezionali avversità atmosferiche (gli eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche e con riferimento all'area di intervento) - sciopero - provvedimenti dell'autorità giudiziaria (purché il provvedimento discenda da Circostanze imprevedibili ed inevitabili) non connessi a comportamenti colposi della Stazione Appaltante; - il rinvenimento di reperti archeologici;

Certificato di Collaudo Provvisorio:certificato rilasciato dal Collaudatore al termine dell'esecuzione, con esito favorevole, dell'attività di collaudo provvisorio

Certificato di Collaudo definitivo:certificato rilasciato dal Collaudatore, trascorso il termine di due anni dalla data di emissione del collaudo provvisorio, divienedefinitivo

Certificato di Accettazione Provvisoria dell'Impianto: certificato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Appaltatore e dallaStazione Appaltante, al termine, con esito favorevole, dei Test di Accettazione, alla data dell'Accettazione Provvisoria dell'Impianto;

Certificato di Ultimazione della Punch List:Certificato redatto dal Direttore deiLavori e sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante, a seguito del rilascio del Certificato di accettazione provvisoria dell'impianto, in cui si attesta il termine della realizzazione degli interventi minoritari indicati nella eventuale Punch List ;

Codice dei Contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive2014/24/UE, 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Circostanze imprevedibili:circostanze non prevedibili secondo la normale diligenza che impediscano la prosecuzione dei Lavori;

Collaudo definitivo: il certificato di collaudo provvisorio, trascorso il termine di due anni dalla data di emissione dello stesso, assume carattere definitivo, qualora la Stazione Appaltante riscontri l'assenza di vizi o difformità dell'opera sulla base di un atto formale di approvazione adottato entro il predetto termine.

Collaudo provvisorio:attività finalizzata alla verifica e certificazione della esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto. Alla fine dell'attività di verifica è redatto un certificato di collaudo che ha validità provvisoria di due anni;

Commissione di Collaudo: per le operazioni di collaudo, la Stazione Appaltante nomina da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

Committente: soggetto individuato negli art. 89 e 90 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;

Consegna dell'area: Verbale redatto dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore perla Sicurezza in fase di esecuzione, dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa affidataria che consegna il cantiere all'Impresa Affidataria e viene redatto, se del caso, prima del Verbale di consegna dei Lavori;

Consulente Tecnico: indica RINA Consulting o altro consulente che possa essere nominato di volta in volta dal Committente su designazione delle Banche Finanziatrici previa consultazione del Committente;

Contratto: contratto d'appalto contenente tutti i termini dell'accordo stipulato tra la StazioneAppaltante e l'Appaltatore;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera(CSP): soggetto incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE): soggetto incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzionedei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;

Corrispettivo: indica il corrispettivo che il Committente corrisponde all'Appaltatore a fonte delle prestazioni oggetto del presente Contratto;

Cronoprogramma esecutivo: il programma temporale, fornito dall'Appaltatore, per l'esecuzione delle opere, la fornitura dei beni e quella dei servizi richiesti per l'adeguamentocon indicazione delle relative fasi e tempi di realizzazione dei Lavori;

Direttore dei Lavori: soggetto, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, con i compiti individuati dall'art. 101 comma 3 del D.lgs. n. 50del 2016 e dal DM 49/2018, nominato dalla Stazione Appaltante è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;

Direttore Tecnico di Cantiere: soggetto nominato dall'Appaltatore entro 5 giorni dalla firma del Contratto;

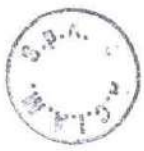

DURC: il documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in riferimento all'Appaltatore ed ai Subappaltatori dalle Autorità competenti in conformità al D.M. Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 e del D.Lgs. n. 81/2008;

Elaborati AsBuilt: insieme degli elaborati grafici, di testo e di calcolo, costituenti il progetto effettivamente realizzato ed eventualmente rivisti, integrati e corretti coerentemente con le risultanze dei test prestazionali;

Garanzia definitiva: lagaranzia fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

Gestore del Contratto: indica la Committente;

Giornale dei Lavori:documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei Lavori in cui vengono annotati per ciascun giorno almeno i contenuti richiamati dall'art. 14 del DM49/2018;

Impianto: l'impianto di compostaggio sito in Loc. La Stanga nel Comune di Aielli (AQ) di proprietà dellasocietà A.C.I.A.M.S.p.A.;

Lavori:attività di realizzazione lavori e dei montaggi, delle opere di adeguamento dell'impianto di compostaggio sito in Loc La Stanga nel Comune di Aielli (AQ) di proprietà della società A.C.I.A.M. S.p.A., in conformità ai documenti contrattuali ed alle autorizzazioni;

Legge: la normativa vigente tutta applicabile all'appalto integrato di cui trattasi;

Manuale Operativo e di Manutenzione: indica il documento redatto dall'Appaltatore che,sulla base delle prescrizioni e procedure stabilite dai costruttori dei singoli componenti, nonché degli Elaborati AsBuilt, raccoglie tutte le informazioni necessarie alla Stazione Appaltante per una corretta e sicura conduzione e manutenzione dell'impianto;

Montaggio: per montaggio di un componente deve intendersi la completa installazione delcomponente stesso nella propria posizione finale ed il successivo serraggio o bloccaggio (serraggio viti o morsetti; saldature, etc.) meccanico, nonché il suo collegamento elettrico ed elettrostrumentale e pronto all'uso;

Norme Tecniche: indica tutte le norme e regole, elaborate dai competenti enti nazionali edinternazionali di formazione tecnica, le quali disciplinano in base allo stato dell'arte tecnico/tecnologico gli aspetti tecnici di processi, beni, prodotti, materiali o servizi, ivi incluse, a titolo indicativo, ma non esaustivo, le Disposizioni Tecniche di cui ai documenti di gara del contratto in oggetto;

Offerta Economica: documento contenente l'offerta economica dell'Appaltatore;

Offerta Tecnica: documento contenente l'offerta tecnica dell'Appaltatore;

Penali per ritardo: penale nel caso di mancato rispettodei termini stabilitidal Contratto;

Penali per il mancato raggiungimento delle prestazioni di affidabilità e performace:penali nel caso dimancato raggiungimento dei valori di affidabilità e performance previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, dal Progetto Esecutivo e dalle prestazioni garantite dall'Appaltatore in fase di Offerta;

Periodo di garanzia: periodo decorrente dal Certificato di Collaudo Provvisorio alCollaudo Definitivo;

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): indica il piano redatto dal Coordinatore di Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi dell'art.100 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m. e i.

Piano Operativo di Sicurezza:indica il piano redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art.89,comma 1) lettera h) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come successivamente modificato;

Progetto Definitivo:documento e relativi allegati, redatto e sottoscritto daA.C.I.A.M. S.p.A., e conforme ai requisiti del Regolamento Generale Contratti Pubblici (art. 33 e successivi) relativamente a tutte le attività previste per la realizzazione di quanto oggetto del Contratto;

Progetto Esecutivo: documento redatto dall'Appaltatore che dovrà essere redatto e consegnato, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, alla Stazione Appaltante, per le verifiche, eventuali integrazioni, approvazione e successiva validazione

Prove in Bianco:è l'attività a carico dell'Appaltatore dove si provano le apparecchiature, generalmente mediante l'utilizzo di servizi, e senza le materie prime per la verifica della corretta esecuzione dei lavori e dei montaggi prima della redazione del verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto

Punch List: elenco redatto di comune accordo, dopo l'Accettazione Provvisoria, tra la Stazione Appaltante ed Appaltatore,indicante gli interventi minori ancora da completare, corredato dalla relativa tempistica, a seguito dell'ispezione in contraddittorio delle opere o dei macchinari o delle forniture, al fine di verificarne la completezza rispetto alle specifiche contrattuali;

Regolamento Generale: D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione edattuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

Responsabile del Contratto: è il legale rappresentante dell'Appaltatore che avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti del Committente

Responsabile dei Lavori: la Committente o soggetto delegato ad hoc dalla Committentesecondo quanto previsto negli art. 89 e 90 del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;

Responsabile del Procedimento (RUP o R.U.P.): soggetto che, per conto della Stazione Appaltante,assicura lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dall'art.10 del Regolamento Generale Contratti Pubblici;

Ritenute: si intendono le ritenute a garanzia di cui all'articolo 41.5 del presente Capitolato;

Stato di Avanzamento Lavori (SAL): il certificato emesso dalla Stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, attestante il raggiungimento di uno specifico stato di avanzamento lavori;

Stazione Appaltante:A.C.I.A.M. S.p.A., nel seguito ancheA.C.I.A.M., che stipula con l'Appaltatore il Contratto;

Subappaltatore: ogni soggetto diverso dall'Appaltatore al quale sia affidata dall'Appaltatore la realizzazione di qualsiasi parte delle Opere, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti;

Test di Accettazione: sono i test svolti al termine della fase di avviamento e messa aregime, suddivisi in Test di Performance e Test di Affidabilità;

Test di Affidabilità:sonoi testfinalizzati a verificare l'affidabilità complessiva delle opere realizzate rispetto a quanto dichiarato e garantito in fase di Offerta Tecnica

Test di Performance: sono test finalizzati a verificare e certificare le prestazioni dichiarate in fase di Offerta;

Ultimazione della Costruzione dell'Impianto: L'avvenuto completamento delle attività di installazione e/o montaggio e interconnessione, fisica e logica, dell'intero impianto, e avvenuta esecuzione delle Prove in Bianco;

Valutazione Progetto Esecutivo: Periodo di tempo, max 40 giorni, in cui la Stazione Appaltante valuta la conformità del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore, ne chiede eventuali integrazioni, lo approvae lo valida;

Varianti: ha il significato di cui all'art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto;

Verbale di Consegna dei Lavori: Verbale redatto dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa Affidataria che indica, terminate le attività di approvazione del progetto esecutivo, l'inizio dei lavori, che richiama, se del caso, il verbale di consegna delle aree;

Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto:verbale che attesta l'avvenuto completamento delle attività di installazione e/o montaggio e interconnessione, fisica e logica, dell'intero Impianto, e avvenuta esecuzione delle Prove in Bianco;

Art. 5 Norme di Sicurezza

5.1 I Lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni da lui direttamente effettuate nonché di quelle subappaltate.

5.2 Piano di sicurezza e di coordinamento

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – TestoUnico sulla sicurezza, e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale dell'Appaltatore.

5.3 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono rigettate;
- nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono accolte.

Nei casi di cui alla lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

5.4 Piano Operativo di Sicurezza

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato separatamente, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla sicurezza, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 46, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e al medesimo Decreto Legislativo 81/2008.

5.5 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5.6 Interferenze con altre Imprese e con l'attività svolta nel sito

L'Appaltatore prende atto che le attività ad esso affidate possono interferire con altri lavori eseguiti contemporaneamente da altre imprese, ditte o soggetti diversi individuati da A.C.I.A.M.S.p.A.. Esso si impegna pertanto a condurre i propri interventi in armonia con le eventuali esigenze prevalenti di altri operatori, purché preventivamente comunicate, senza reciproco intralcio ed evitando contestazioni pregiudiziali. Per tale interferenza e per gli oneri ad esse derivanti, l'impresa non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo rispetto agli oneri di sicurezza già quantificati. In caso di divergenza l'Appaltatore si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni che la Stazione Appaltante emanerà nell'interesse generale dell'appalto.

La disciplina degli accessi dovrà essere riportata nei documenti di sicurezza predisposti (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza) ed essere adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, delle attività svolte e del cantiere.

Art. 6 ***Obbligazioni generali dell'appaltatore***

6. 1 L'Appaltatore si obbliga ad espletare i Lavori secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel presente documento e nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.

6. 2 L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

6. 3 I lavori verranno svolti dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che i lavori soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto .

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentare, entro 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto un documento organizzativo che, conformemente a quanto previsto nel presente documento, nel Capitolato Speciale di Appalto, includa

(i) una pianificazione delle attività da eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di esperienze, professionalità e conoscenze, nonché

(ii) mezzi indispensabili per l'esecuzione dei lavori stessi, del quale, con la sottoscrizione del Contratto ha assunto il rischio di impresa in relazione a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico costi,
(iii) materiale e/o beni utilizzati,
(iv) modalità di gestione e organizzazione del personale, che sarà esclusivamente soggetto al pieno controllo e autonomia gestionale dell'Appaltatore medesimo.

6. 4 L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

(i) eseguire i lavori nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

(ii) eseguire i lavori senza interferire o recare minor intralcio o limitate interruzioni allo svolgimento dell' attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

(iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

(iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;

(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016.

(vi) proseguire i lavori, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

(vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione delContratto o derivanti dallo svolgimento dei lavori.

(viii) manlevare e tenere indenne la Committente nel caso in cui questa sia chiamata a pagare nei confronti del personale dell'Appaltatore alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi, ritenute fiscali, sanzioni di ogni genere, risarcimento danni di ogni genere (anche in forma specifica quali le domande volte ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della Committente) per il periodo di vigenza del Contratto e fino a scadenza;

(ix) manlevare e tenere indenne la Committente da qualunque richiesta formulata nei suoi confronti, per la violazione degli obblighi inerenti il mancato versamento delle ritenute fiscali, delle retribuzioni e delle contribuzioni inerenti il personale o i collaboratori dell'Appaltatore impiegati nell'esecuzione del presente Contratto;

(x) manlevare e tenere indenne la Committente da qualunque richiesta, formulata nei suoi confronti dai dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore, per il risarcimento dei danni derivanti da infortunio sul lavoro non attribuibile alla responsabilità della Committente.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore, compresi quelli previsti dal presentearticolo, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

Art. 7 Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensato con prezzi di appalto ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

7. 1 Cantieri, attrezzi, spese

- l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere e, nell'ipotesi di sospensione dell'erogazione di energia elettrica, l'utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell'acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; l'eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;
- l'installazione presso i propri uffici di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con il Committente
- ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all'esecuzione di tutti i lavori previsti nel Capitolato Speciale di Appalto e/o nella documentazione di gara, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;
- la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc);
- le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che

l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;

- l'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore, sarà a completo e totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore, salvo previsione espressa presente e nel Capitolato Speciale di Appalto e/o nella documentazione di gara. Nei casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
- gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;
- le opere necessarie a mantenere la continuità della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;
- il rispetto delle servitù e dei vincoli attinenti allo svolgimento dei lavori in adiacenza ed attraverso le sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;
- eventuali "verbali di accertamento di violazioni" e "penali" elevati dal Comune per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell'apertura di scavi stradali;

7. 2 Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell'esecuzione dei lavori

- l'organizzazione del cantiere: l'occupazione e la loro restituzione di aree pubbliche o private per l'installazione di eventuali baracche ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere, l'attrezzatura in relazione alla entità dell'opera, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;
- l'apposizione in cantiere di tabelle con l'indicazione dei lavori secondo quanto sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori;
- lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dallaCommittente e consegnati all'Appaltatore;
- l'obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie durante tutto l'anno; in particolare, in occasione della chiusura per le ferie estive, dietro richiesta preventiva della Committente, dovrà essere assicurata la disponibilità di una squadra tipo;
- l'immediata segnalazione al Committente, e la conseguente sospensione dei lavori, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
- quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo;

- ove previsto dal Capitolato Speciale di Appalto e/o nella documentazione di gara, la fornitura di fotografie documentarie (comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure) delle opere in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovrà essere fornita alla Direzione dei Lavori, per ogni intervento e comunque conservata fino a dodici mesi dopo il collaudo finale;
- la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo;
- le spese per le operazioni di collaudo, in corso d'opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del solo onorario eventualmente spettante al collaudatore;
- la continua disponibilità per tutta la durata dell'appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali che risultino necessarie per l'esecuzione dei lavori, anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori commissionati, compresi i ripristini stradali anche del tipo provvisorio;
- gli oneri per il trasporto a discarica autorizzata, con automezzi anch'essi autorizzati, di tutti i materiali di risulta;
- tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dal Committente;
- l'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori;

7. 3 Tutela dei lavoratori

- l'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi provvedendo anche all'assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e con l'obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra;
- il rispetto del Piano di Sicurezza per quel che riguarda l'apposizione di segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dai lavori ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché l'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade, emanate dalla Committente Comunale, dai VV.UU. o da Enti preposti;

7. 4 Sarà carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i lavori in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.

7. 5 In fase di esecuzione dei Lavori l'Appaltatore si impegna fin d'ora ad ottemperare a tutte le prescrizioni imposte dagli enti in fase preliminare ed autorizzativa e durante l'esecuzione dei lavori con onere a loro esclusivo carico (ad esempio sondaggi preliminari archeologici, prelievi ed analisi su terre e rocce da scavo, ecc..)

Art. 8 ***Responsabile del Contratto e Gestore del contratto***

L'Appaltatore nella definizione di una struttura organizzativa che ottimizzi la programmazione e l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, deve nominare le figure di responsabilità e di coordinamento minime – nel seguito indicate - che dovranno essere identificate nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

Il *Responsabile del Contratto* è il legale rappresentante dell'Appaltatore che avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti del Committente. Egli sarà il responsabile, per conto dell'Appaltatore:

- della qualità del servizio reso nella sua globalità;
- della programmazione e gestione delle risorse destinate agli impegni contrattuali;
- della documentazione tecnico amministrativa dell'intero appalto (progetto esecutivo, Elaborati AsBuilt, Dichiarazioni di Conformità, Comunicazioni verso Enti, ecc).

Il Responsabile del Contratto inoltre sarà responsabile civilmente e penalmente, per eventuali danni a persone o cose, o violazioni alla legislazione vigente conseguenti ad inadempienze nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Generale di Appalto.

Il Responsabile del Contratto dovrà avere piena conoscenza della documentazione di Appalto e dovrà essere munito dei poteri necessari, risultanti da procura con firma autenticata, per la gestione delle prestazioni oggetto dell'Appalto.

Il Responsabile del Contratto, sarà il principale interlocutore con il Responsabile del Procedimento.

In caso di impedimento personale, dovrà essere comunicato al Committente il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale con cui gli vengono conferiti quei poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del Contratto.

Al fine di garantire la corretta esecuzione dell'Appalto, in osservanza di quanto previsto dal Contratto, l'Appaltatore dovrà nominare un *Direttore Tecnico di Cantiere* il quale dovrà essere persona dotata della necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico ed espressamente investito di siffatto ruolo. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere. Il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà garantire la presenza costante e quotidiana in cantiere per tutta la durata del contratto e L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, egli dovrà:

- coordinare tutte le attività del cantiere, sia quelle eseguite da personale dipendente che da eventuali subappaltatori;
- decidere le varie fasi lavorative e assicurarsi che il lavoro del cantiere progredisca come programmato e nei tempi previsti;
- decidere l'utilizzo delle macchine e delle attrezzature;
- assicurare il rifornimento dei materiali;
- controllare qualità e quantità dei rifornimenti;
- controllare che la costruzione segua il progetto;

- controllare la qualità dei lavori effettuati;
- tenere la contabilità relativa alle lavorazioni effettuate;
- redigere quotidianamente il giornale dei lavori;

Il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà contestualmente assicurare il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza lavori. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, egli dovrà:

- impartire disposizioni e istruzioni ai lavoratori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- provvedere a fornire ai lavoratori i mezzi di protezione individuale;
- controllare i lavoratori affinché utilizzino correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- controllare i lavoratori affinché utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente all'Appaltatore le deficienze dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di sicurezza e protezione individuale, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- controllare i lavoratori affinché non rimuovano o modifichino senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- vigilare affinché i lavoratori non compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- verificare affinché i lavoratori si sottopongano ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme ai lavoratori, al committente e ai datori di lavoro delle imprese subappaltatrici, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- cooperare con il Committente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi ai lavori urgenti;
- fornire la necessaria assistenza al CSE per promuovere e definire quegli accordi specifici, fra l'Appaltatore stesso e le altre imprese o ditte operanti in concomitanza nel "cantiere", atti a salvaguardare l'incolumità di tutti i lavoratori e dei terzi; controllare successivamente l'attuazione di tali accordi;
- controllare l'osservanza delle prescrizioni del CSE nominato dal Committente di ordine generale (regolamenti interni ecc.) e di ordine contingente (particolari cautele) relativamente ai lavori da svolgere.

Il Direttore di Cantiere dovrà inoltre:

- sorvegliare che siano attuate le misure disposte nei Piani di Sicurezza per evitare che i lavoratori, non adeguatamente istruiti, accedano a zone ove vi sia esposizione a rischio grave e specifico;
- provvedere a dare le necessarie istruzioni ai lavoratori per l'abbandono immediato del posto di lavoro e l'adozione di misure immediate per evitare conseguenze dannose in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile;

- astenersi dal richiedere arbitrariamente al lavoratore di riprendere il lavoro malgrado l'esistenza di pericoli gravi e immediati;
- controllare che siano attuate le misure per la prevenzione degli incendi adottate dal Datore di Lavoro e dirigenti;
- affidare i compiti lavorativi ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle loro condizioni in rapporto alla salute e la sicurezza;
- richiedere al lavoratore l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e di uso di mezzi di protezione collettivi e individuali;
- fornire tempestivamente ai lavoratori le informazioni necessarie in ordine alla natura del rischio e le disposizioni da adottare in materia di protezione;
- informare i lavoratori esposti ad un pericolo grave e immediato di incendio, delle misure predisposte nonché dei provvedimenti già adottati.

Egli sarà anche responsabile del coordinamento sul campo dell'organico operativo e sarà responsabile dell'osservanza degli standard qualitativi prescritti e dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori previsti nel Contratto.

Sarà responsabile anche della mancata adozione di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della salute dei lavoratori durante le interferenze lavorative. Qualora constati la mancata adozione delle suddette misure sarà suo compito adoperarsi per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, e se del caso bloccare le lavorazioni o allontanare i lavoratori.

Il Direttore Tecnico di Cantiere sarà responsabile per eventuali danni a persone, cose, violazioni alla legislazione vigente conseguenti ad inadempienze nello espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Generale di Appalto.

I nominativi e la qualifica del personale impiegato dall'Appaltatore dovranno essere preventivamente portati a conoscenza del Committente. Per il contenuto delle rispettive qualifiche si fa riferimento ai relativi contratti nazionali.

Gli operai dovranno essere presenti sul posto di lavoro secondo gli orari e le modalità fissate da A.C.I.A.M.S.p.A..

La Direzione Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla Stazione Appaltante.

Art. 9 Subappalto

9. 1 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto.

9. 2 Nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016 n. 248 sulle c.d. opere superspecialistiche, l'Appaltatore deve indicare in sede di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, nel Capitolato Speciale di Appalto, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

9. 3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto d'Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all'affidamento.

9. 4 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell'Appaltatore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

9. 5 Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

9. 6 La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

9. 7 I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all'Appaltatore o direttamente al subappaltatore qualora previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

9. 8 L'Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest'ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate, ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

9. 9 Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.

9. 10 L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. 11 In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 10 Obblighi in materia di noleggio a freddo di mezzi d'opera

10. 1 L'Appaltatore non potrà stipulare contratto di noleggio a freddo:

- con società facenti capo a personale dipendente (ovvero il cui titolare o soci di maggioranza siano dipendenti, loro familiari, loro congiunti o loro conviventi) dallo stesso Appaltatore o dal Committente;
- con società che abbiano ceduto personale all'Appaltatore nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto, ovvero la consegna lavori, qualora antecedente;
- con società che hanno presentato un'offerta di importo più basso nell'ambito della medesima procedura di gara.

10. 2 L'importo complessivo dei noli e comunque a favore di un medesimo operatore economico o ad operatori da esso controllati o ad esso collegati, non potrà superare percentuali del valore complessivo dell'appalto definite congrue dal committente. L'azienda di noleggio dovrà essere in regola con le previsioni di cui alla normativa antimafia, ovvero iscritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella "white list" istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede l'impresa.

10. 3 L'Appaltatore dovrà indicare, prima della verifica tecnico/professionale propedeutica alla consegna dei lavori, l'impresa a cui intende rivolgersi per l'eventuale noleggio dei mezzi d'opera necessari. Ai fini del relativo riscontro da parte della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore, ad ogni SAL, dovrà consegnare copia dei contratti di nolo, delle fatture emesse dalla ditta di noleggio con allegato il dettaglio dei macchinari/attrezzature/automezzi speciali e dei cantieri nei quali sono stati utilizzati, ai fini del relativo riscontro con la documentazione d'appalto.

Art. 11 Personale addetto ai lavori

11. 1 L'Appaltatore riconosce l'importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento dei servizi e garantisce espressamente la Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno in linea con le obbligazioni assunte con il Contratto. In particolare, per ciò che riguarda le risorse umane, l'Appaltatore fornirà alla Committente – almeno 10 giorni lavorativi prima della consegna dei lavori, apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di anzianità, i curricula del proprio personale impiegato nei lavori.La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta, di ottenere - previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato al Responsabile del Contratto - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto il Contratto.

11. 3 L'Appaltatore è tenuto a presentare l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento ad ogni richiesta della Direzione Lavori. In particolare la DL può richiedere all'Appaltatore di trasmettere giornalmente l'elenco dei cantieri e del personale dislocato presso gli stessi.

Tali elenchi, sottoscritti dal Capo Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi di iscrizione al Libro Unico del lavoro dell'Impresa.

11. 4 Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità con documento idoneo. Dovrà inoltre essere munito di tesserino di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell'Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione Lavori) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più lavoratori sono sprovvisti dei documenti di cui sopra,

l'Appaltatore dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sarà immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potrà più accedere, dando facoltà alla Committente di intraprendere, nei confronti dell'Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dalla legge.

11. 5 In corso di esecuzione dei lavori, mensilmente, ed in ogni caso in corrispondenza di ciascun certificato di pagamento l'Appaltatore, e per suo tramite il Subappaltatore, hanno l'obbligo di fornire alla Committente:

- ☐ elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) e delle ore lavorate;
- ☐ Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultano tutti i dipendenti citati nell'elenco di cui sopra;
- ☐ aggiornamenti dei documenti sopraccitati entro 10 giorni dalla data delle intervenute variazioni e comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attività del contratto;
- ☐ copie autenticate buste paga di tutti i dipendenti citati nell'elenco di cui sopra;
- ☐ DURC in corso di validità
- ☐ dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni certificato di pagamento del contratto in oggetto e relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei subappaltatori di non aver lavorato nell'ambito degli Ordini di lavoro inclusi nel certificato di pagamento.

La stessa documentazione, in qualsiasi momento, dovrà essere presentata alla Committente dietro semplice richiesta scritta.

11. 6 Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore.

11. 7 La normativa del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla Committente. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti.

Art. 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

12. 1 L'Appaltatore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

L'Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione dei lavori.

12. 2 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

12. 3 L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dei lavori.

12. 4 Al fine adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all' articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Gestore del Contratto, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

(iii) qualora l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l'eventuale subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.

12. 5 Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento, l'Appaltatore si obbliga a:

(i) depositare prima dell'inizio delle attività la lista dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;

(ii) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante l'avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del Codice dei Contratti, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo Codice dei Contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Gestore del Contratto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto, ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Gestore del Contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Gestore del Contratto provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

12. 6 La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 13 ***Responsabilità dell'Appaltatore***

13. 1 L'Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.

13. 2 La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione dei Lavori, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.

13. 3 La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli per l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.
13. 4 L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.
13. 5 Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
13. 6 Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo dell'appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all'art. 44.
13. 7 L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
13. 8 L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
13. 9 In particolare, l'Appaltatore si impegna al rispetto integrale del piano di sicurezza.
13. 10 L'Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati.
13. 11 Qualora verifichi l'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme – anche contenute nel piano di sicurezza – in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere i lavori intimando all'Appaltatore un termine perentorio per l'adeguamento Durante il periodo di sospensione dei lavori non si sospende il decorso dei termini di esecuzione dei medesimi.
13. 12 In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell'Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l'adeguamento, quest'ultima potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 14 Piano di sicurezza e coordinamento

14. 1 Secondo quanto prescritto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 la Committente predispone un Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento.
14. 2 Ferme restando le integrazioni e/o modifiche al PSC che deve effettuare l'Appaltatore in sede esecutiva o preventiva, al fine di adeguare alle reali condizioni del cantiere le prescrizioni generali contenute nel PSC allegato alla presente documentazione, possono essere fornite dalla Committente indicazioni aggiuntive contestualmente alla consegna dei singoli lavori, e quindi come allegato al relativo verbale di consegna lavori.
14. 3 L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dei lavori, così come riportato nel processo verbale di consegna lavori, il Piano Operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, anche con riferimento ad eventuali altre imprese che intervengono nei lavori in subappalto. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 15 Materiali di fornitura dell'Appaltatore

15. 1 I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.

15. 2 Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente, che avverrà soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle opere.

15. 3 L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori.

15. 4 Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali.

15. 5 La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.

15. 6 Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicatoentro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.

15. 7 Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico sarà eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.

15. 8 La Committente avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.

Art. 16 Materiali di fornitura del Committente

16. 1 Se non diversamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e/o nella documentazione di gara, tutti i materiali e le apparecchiature messe a disposizione dalla Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure su autocarri secondo le modalità che saranno stabilite dalla Committente stessa.

16. 2 L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

16. 3 Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto.

16. 4 Qualora la Committente per l'esecuzione dei lavori mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.

16. 5 Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione dei lavorilaCommittente consegni all'Appaltatore beni, comunque destinati allo svolgimento delle attività contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.

Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei lavori, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell'Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

16. 6 L'Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.

Art. 17 ***Accesso al cantiere***

17. 1 La Committentee il Consulente Tecnico delle Banche Finanziatricisi riservano la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell'impresa dell'Appaltatore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull'attività esercitata in relazione all'esecuzione dei lavori.

17. 2 La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente e al Consulente Tecnico ogni informazione necessaria alla verifica e al controllo dei lavori.

17. 3 L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità dei lavori e la puntualità delle prestazioni contrattuali.

Art. 18 ***Direzione lavori***

18. 1 Verrà istituito da parte della Committente, un ufficio della Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori (DL), in possesso delle necessarie capacità professionali e delle qualifiche richieste dalla legge e, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il DL cura, in piena autonomia e nell'interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici

ed economici del contratto assicurando che i lavori siano eseguiti puntualmente e a regola d'arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.

18. 2 Al Direttore dei Lavori, oltre alle funzioni che ad essa demanda la vigente legislazione e i documenti contrattuali, è affidata la responsabilità dell'accettazione e collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove)

18. 3 La Direzione dei Lavori è di pertinenza della Committente senza che ciò sollevi l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.

18. 4 La Committente comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e si riserva il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento, attraverso la Direzione dei Lavori o altri suoi uffici, le prove e le indagini che riterrà opportune, per verificare l'osservanza degli obblighi contrattuali.

18. 5 La direzione dei cantieri è di pertinenza dell'Appaltatore.

18. 6 L'Appaltatore fornirà presso la sede della Direzione Lavori, giornalmente, la nota dei lavori in corso e di quelli eseguiti il giorno precedente.

Art. 19 ***Termini per la progettazione esecutiva e per l'inizio dei lavori***

Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha **20 (venti)**giorni naturali e consecutivi per la verifica del Progetto Esecutivo consegnato dall'Impresa Affidataria. In caso di eventuali integrazioni, l'Impresa Affidataria ha20 (venti)giorni naturali e consecutivi per ottemperare alla richiesta di integrazioni.

I termini intercorrenti tra la consegna del Progetto Esecutivo, la sua approvazione e l'eventuale tempo necessario per lo sviluppo delle integrazioni non verranno consideratinell'ambito del termineper l'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto al successivo art. 28.

In applicazione analogica degli articoli 337, secondo comma, e 338 della Legge n. 2248 del 1865, del Regolamento Contratti pubblici e, dell'art. 32 comma 9 e 13 del D.lgs. n. 50 del 2016, il Responsabile del Procedimento può disporre l'inizio delle attività anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine di servizio.

Il Progetto Definitivomesso a base di gara non prevede alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni; eventuali migliorie proposte dall'appaltatore non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal Progetto Definitivo.

Con la presa visione del Progetto Definitivoda parte dell'offerente e dello svolgimento del sopralluogo e con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore prende atto della fattibilità del Progetto Definitivo(rispondenza a leggi e regolamenti, obblighi per la certificazione da parte dei VV.F. ed altri istituti competenti, idoneità delle soluzioni di dettaglio adottate rispetto alle buone pratiche ed alle norme di buona esecuzione, etc.).

Art. 20 Consegna delle aree

Il Verbale di Consegna delle aree è da effettuarsi non oltre **15 (quindici) giorni** dalla sottoscrizione del contratto che deve altresì contenere la convocazione per l'Appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle aree, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni;**i termini per la realizzazione e presentazione del progetto esecutivo decorronocomunque dalla data di stipula del contratto**. Decorso inutilmente il termine anzidetto èfacoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di applicare le penali di cui all'art. 40 avvalendosi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. I nominativi del personale dipendente devono essere comunicati alla Stazione Appaltante.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia stato frazionato, come eventualmente previsto in sede di progetto esecutivo, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio. Durante lo svolgimento del cantiere non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento nel pieno rispetto delle prescrizioni autorizzative, dovranno altresì essere messi in atto e mantenuti in continua efficienza sistemi di contenimento delle emissioni (polveri, reflui liquidi ecc.) da programmare e concordare con la Committente A.C.I.A.M. S.p.A., la D.L, ed eventualmente gli Enti competenti.

Art. 21 Regolare esecuzione dei lavori

21. 1 L'Appaltatore si impegna, anche per conto dei suoi subappaltatori, a fornire alla Committente, pena la risoluzione del contratto per suo inadempimento prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna:

- copia sottoscritta dell'avvenuta denunzia del contratto agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici competenti per territorio: INPS, INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) ;
- elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività oggetto del contratto, con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale;
- copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti i dipendenti citati nell'elenco di cui sopra;

21. 2 Dell'avvenuta consegna dei lavori sarà redatto apposito processo verbale che sarà sottoscritto dalla DL e dall'Appaltatore e dalla data di essa decorreranno i termini contrattuali per il compimento dell'opera o dei lavori.

21. 3 Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il DL fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione. Qualora sia

inutilmente trascorso il termine assegnato dal DL, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

21. 4 Il Capitolato Speciale di Appalto può disporre che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziali quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda.

21. 5 Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà ottemperare a quanto previsto in relazione alle denunce agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici e ai Piani di Sicurezza ex art. 100 e s.s. del codice dei Contratti Pubblici.

21. 6 All'atto della consegna e, poi, durante il corso del tempo contrattuale, potranno essere emanati ordini di servizio mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

21. 7 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.

21. 8 L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

21. 9 La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

21. 10 Qualora la Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso ai lavori, la stessa potrà assegnare un termine perentorio – commisurato alla urgenza dei lavori- entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere.

21. 11 Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

21. 12 Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all'esecuzione dei lavori, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

Art. 22 Corrispondenza opere ai documenti contrattuali – Presa in consegna – Collaudi

22. 1 I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità ai documenti contrattuali, alle eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o agli atti aggiuntivi

debitamente approvati ed in perfetta osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.

Il collaudo ha anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

22. 2 La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

22. 3 In corso d'opera il collaudatore, quale membro della Commissione di Collaudo, deve effettuare visite in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento dei lavori, in particolare per la presenza di lavorazione significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

Alle visite di collaudo in corso d'opera devono essere invitati l'Appaltatore e il Direttore dei Lavori e di esse viene redatto apposito verbale, nel quale il collaudatore riferisce anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e avanza i suggerimenti ritenuti utili e necessari.

22. 4 Il collaudatore può rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se riscontra difetti o mancanze sulla qualità di esecuzione, sulla bontà e idoneità dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneità delle opere agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile informando immediatamente la Committente; l'Appaltatore dovrà, a prima e semplice richiesta della Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in conformità ai documenti contrattuali.

22. 5 Qualora l'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potrà provvedere direttamente, o potrà affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e al rifacimento di quanto sopra indicato. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e riparabili, il collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine per eseguire completamente e regolarmente le lavorazioni prescrittegli al fine del rilascio del certificato di collaudo.

Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera o la regolarità dei lavori cui l'intervento è strumentale il collaudatore determina nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

22. 6 I collaudi saranno eseguiti dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora necessario, da altri Enti estranei alle parti.

22. 7 L'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di collaudo fornendo tutte le attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico occorrente, mantenendo a suo carico le relative spese, compresi i consumi di energia e di combustibile.

22. 8 Rimane a carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Se l'Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo le relative spese dal credito residuo spettante all'Appaltatore. La Committente terrà a proprio carico il compenso al collaudatore.

22. 9 Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sarà concesso all'Appaltatore un periodo di tempo ritenuto congruo dal collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Quindi si procederà ad una seconda visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell'Appaltatore stesso.

22. 10 Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla emissionequalora la stazione appaltante riscontri l'assenza di vizi o difformità dell'opera sulla base di un atto formale di approvazione adottato entro il predetto termine. Dopo il collaudo provvisorio la Committente prenderà in consegna l'opera che entrerà nella sua disponibilità.

22. 11 La Committente si riserva, in ogni caso, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore,la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità dei lavori che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.

22. 12 Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i lavori nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili e penali previsti dalla legge o dal Contratto per qualsiasi vizio o difetto dell'opera.

22. 13 L'Appaltatore, alla fine dei lavori, prima del collaudo, dovrà rilasciare – laddove richiesto dalla vigente normativa e dal Capitolato Speciale di Appalto idonea certificazione di conformità alla buona regola dell'arte (es. D.M. 37/2008) ivi comprese tutte le certificazioni necessarie per la presentazione della SCIA ai fini antincendio rilasciate da professionista antincendio abilitato ai sensi del DPR 151/11.

L'Appaltatore è obbligato, sino al conseguimento dell'Accettazione Provvisoriadell'Impianto:
- a dotarsi di personale, di idonea qualificazione, per l'avviamento e messa a regime dell'Impianto e per l'esecuzione dei Test di Accettazione;
- a dotarsi delle attrezzature e mezzi d'opera necessari all'avviamento e messa a regime dell'impianto e all'esecuzione dei Test di Accettazione;
- a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto, compresi i ricambi;
- ad approvvigionare i materiali di consumo;
- ad eseguire, su indicazione della Direzione Lavori e della Commissione di Collaudo, le prove e i test necessari per i Test di Accettazione così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Si ribadisce che, dal momento di avvio della fase dei Test di Accettazione fino all'Accettazione provvisoriadell'Impianto, la fornitura di energia elettrica ed acqua industriale sarà a carico della Stazione Appaltante.

Art. 23 Presa in consegna anticipata dei lavori

23. 1 Prima che sia emesso il certificato di collaudo, a richiesta della Committente il collaudatore procede, redigendo apposito verbale sottoscritto anche da Direttore dei Lavori e RUP, a verificare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 230 del Regolamento Generale nonché ad effettuare le necessarie constatazioni, per accertare che l'occupazione e l'uso delle opere o del lavoro realizzato, o anche solo una parte, sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Committente e senza ledere i patti contrattuali

23. 2 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
23. 3 In ogni caso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell'azioni di garanzia ex art. 1667 e 1669 c.c. va individuato con quello della consegna definitiva e non della consegna anticipata.

Art. 24 Verifiche e prove in corso d'opera

Durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori e il Collaudatore si riservano di eseguire verifiche e prove preliminari sulle strutture, sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni previste dai documenti contrattuali.

L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo, a sue spese, alle prove alle quali la Direzione Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall'Appaltatore stesso in dipendenza del Contratto.

Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati o pronti ad essere posti in opera con quelli previsti dai documenti contrattuali, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni contrattuali (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove, anche parziali (es. di isolamento, di funzionamento, ecc.), sugli impianti ed in tutto quello che può essere utile allo scopo di accertare la conformità della dei Lavorial Contratto, anche mediante prove e collaudi in officina presso i costruttori.

Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere:

- a fornire al più presto in cantiere i materiali da sottoporre alle prove di laboratorio;
- a presentare al più presto i campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche;
- a escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o carenti, e, in genere, a fornire materiali che rispondano alle prescrizioni contrattuali;
- a presentare il programma delle prove di officina.

La Direzione Lavori può rifiutare in qualunque momento quei materiali, macchinari e impianti che presentino danneggiamenti o che abbiano perso le proprie caratteristiche dopo la loro introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni di contratto; in tali casi l'Appaltatore è obbligato a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Nel caso ciò non avvenga nei termini fissati dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi danno conseguente alla rimozione.

Art. 25 Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

Durante il corso dei Lavori, la Committenza si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente documento e delCapitolato Speciale di Appalto, nelle prescrizioni tecniche e nel progetto approvato.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

Si deve verificare che tutti i componenti messi in opera siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.

Art. 26 Collaudo statico

Per le opere di impegno strutturale sarà eseguito il collaudo statico ai sensi della legge 5/11/1971, n. 1086 e s.m.i., con il solo onere a carico della Stazione Appaltante dell'onorario del collaudatore, intendendosi che l'assistenza al collaudo stessa sarà a carico dell'Appaltatore, così come gli oneri di predisposizione ed esecuzione di tutto quanto richiesto dal collaudatore per eventuali prove sul campo. Tale collaudo sarà in ogni caso effettuato prima della consegna provvisoria delle singole opere, nel caso dell'esecuzione per fasi.

Il collaudo consisterà principalmente:

- in prove di carico sulle strutture;
- nella revisione dei calcoli statici;
- nella verifica dei materiali impiegati in rapporto a quelli campionati, nonché nella esecuzione ed installazione a regola d'arte e della buona pratica di tutte le opere;
- in tutte le altre prove che il collaudatore riterrà necessarie in relazione ai requisiti contrattuali.

Art. 27 Documentazione tecnica, Progettuale e manuali

In maniera indicativa e non esaustiva la documentazione tecnica è costituita dagli elaborati progettuali, dagli Elaborati "AsBuilt" delle sezioni di impianto oggetto dell'appalto, dai manuali operativi di gestione del processo, dai manuali operativi di gestione e di manutenzione delle singole componenti, dal piano di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, dal catalogo meccanico delle varie apparecchiature, il tutto da fornire in tre copie cartacee debitamente firmate ed una copia su supporto informatico.

I documenti progettuali dovranno essere forniti alla data di Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto; i documenti "AsBuilt" ed i manuali dovranno essere prodotti, almeno 30 giorni prima dell'inizio della fase di avviamento e messa a regime, in formato A0, A1, A2, A3 ed A4 secondo la norma UNI EN ISO 5457 (Documentazione tecnica di prodotto - Formati e disposizione degli elementi grafici dei fogli da disegno). La piegature di tavole e disegni viene svolta secondo la norma UNI EN ISO 5457.

Salvo indicazione contraria, sia nella descrizione del materiale, sia nella specifica, tutte le unità di misura dovranno essere espresse secondo il Sistema Internazionale d'unità (SI). Le scale di rappresentazione e il dettaglio dei disegni e della documentazione in generale saranno concordati e, comunque, saranno tali e idonei da permettere una corretta conduzione e manutenzione dell'Impianto. Le copie dovranno essere chiaramente leggibili, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali immagini.

Codifica documenti

Prima della consegna dei documenti "AsBuilt" e dei manuali da parte dell'Appaltatore, verrà definito dallo stesso in accordo con il Committente, un appropriato sistema di codifica dei documenti.

Programmi applicativi

I documenti da redigere da parte dell'Appaltatore devono essere elaborati con i seguenti applicativi, su sistema operativo Windows XP Professional o successivo:

- Microsoft® Word;
- Microsoft® Excel;
- Per disegni e tavole file con formato DWG, DXF.

Formati diversi non verranno accettati per la documentazione finale. In tal caso è da prevedere una conversione in uno dei formati citati.

I file creati con Word, Excel o programmi CAD dovranno essere forniti sia nel formato originale modificabile, sia in formato non modificabile (pdf o tiff).

Per tutti i piani di disposizione, gli schemi *P&I*, gli schemi di processo e gli schemi elettrici sono da utilizzarsi formati grafici vettoriali quali DWG o DXF.

I formati PDF e TIFF sono utilizzati per i documenti che devono essere acquisiti in forma digitale (scanner) come ad esempio estratti da cataloghi.

Prima della trasmissione dei suddetti *file*, l'Appaltatore è tenuto a svolgere sugli stessi un controllo antivirus.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto ad integrare la documentazione finale con gli aggiornamenti che dovessero essere necessari.

Art. 28 Disposizioni per l'ultimazione dei lavori

Entro il termine di **540 (cinquecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, operata alladata di approvazione del Progetto Esecutivo di cui all'art.19, dovrà avvenire il completamento di tutte le opere, le forniture, montaggi ed altre attività di esecuzione relative alle opere oggetto del presente appalto, che sancirà l'avvenuto completamento delle attività di installazione e/o montaggio e interconnessione, fisica e logica, dell'intero Impianto e esecuzione con esito positivo delle Prove in Bianco (**Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto).**

I tempi utili per eseguire le attività di appalto sono pertanto così fissati:

60(sessanta) g.n.c	Tempo a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto per la consegna della Progettazione Esecutiva
20 (venti) g.n.c	Tempo utile alla Stazione Appaltante per la verifica del progetto esecutivo ed eventuale richiesta di integrazioni;
20 (venti) g.n.c	Tempo utile per l'Impresa Appaltatrice per l'emissione della eventuale revisione del progetto esecutivo e per l'approvazione del Progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante
540 (cinquecentoquaranta) g.n.c.	A decorrere dal Verbale di Consegna dei Lavori per l'esecuzione e realizzazione dei lavori ed ottenimento del Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto
60(sessanta) g.n.c.	Tempo, a decorrere dal Verbale di Consegna dei Lavori per la realizzazione delle due tettoie di stoccaggio (verde e compost)
7(sette) g.n.c.	Tempo antecedente la data del Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto per l'esecuzione delle Prove in Bianco

Per g.n.c. si intende giorni naturali solari e consecutivi.

Con preavviso di 30 giorni, l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori la data di ultimazione dei lavori e contestualmente consegnerà una copia del **Manuale Operativo e di Manutenzione** e degli **Elaborati AsBuilt**.

Verrà effettuato un sopralluogo di verifica in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Impresa e si darà inizio alle Prove in Bianco, all'esito delle quali verrà sottoscritto il Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto.

Art. 29 Avviamento e messa in regime – Test di accettazione

Entro la data di sottoscrizione del Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto, di cui al precedente articolo, l'Appaltatore effettuerà le attività di *Prove in Bianco.*

Le Prove in Bianco avranno durata di **7 (sette)** giorni. E' facoltà dell'Appaltatore effettuare attività di pre-Prove in Bianco su alcune parti dell'Impianto, senza che ciò incida sul termine fissato per l'Ultimazione della Costruzione dell'Impianto.

Durante le Prove in Bianco verranno eseguite le prove di funzionamento dell'Impianto (prove a freddo senza alimentazione dei rifiuti) secondo un cronoprogramma proposto dall'Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante.

La presentazione da parte dell'Appaltatoredel programma delle attività di Prove in Bianco deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data di inizio attività.

L'attività di Prove in Bianco potrà iniziare ad avvenuto verificarsi delle seguenti condizioni:

- completamento delle attività di montaggio delle apparecchiature/impianti;
- completamento dell'implementazione delle logiche di regolazione e controllo del nuovo sistema di supervisione e controllo relative a tutti i Lavori;
- consegna del **Manuale Operativo e di Manutenzione** e degli **Elaborati AsBuilt**;

Le Prove in Bianco avranno lo scopo di mettere a punto e verificare il funzionamento delle varie sezioni dell'Impianto, verificare la funzionalità e la rispondenza delle stesse a quanto dichiarato in sede di offerta e riportato nel progetto definitivo.

La Direzione Lavori si riserva di chiedere l'effettuazione di tutte le Prove, con conseguente integrazione al cronoprogramma di Prove in Bianco approvato, atte a riscontrare la rispondenza delle sezioni di impianto oggetto dell'Appalto alle garanzie offerte ed alle prescrizioni del contratto.

Durante le fasi di *Prove in Bianco* ogni onere sarà a carico dell'Appaltatore.

Al termine della fase di *Prove in Bianco* ed in presenza di risultati delle prove e controlli effettuati positivi, verrà redatto dalla Direzione Lavori il **Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto** che darà l'inizio alla fase di **Test di Accettazione** con l'avviamento e messa a regime con alimentazione diretta dell'Impianto con i rifiuti autorizzati.

La fine delle Prove in Bianco non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenze e responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 30 Test di Accettazione

I Test di Accettazione prevedono sia Test di Affidabilità per la verifica dei dati garantiti in fase di Offerta Tecnica sia Test di Performance, per verificare e certificare le prestazioni dell'impianto.

I Test di Accettazione sono svolti a seguito del rilascio del Verbale di Ultimazione della costruzione dell'impianto.

A seguito di superamento con esito positivo dei Test Accettazione dei Dati Garantiti si provvederà all'esecuzione dei Test di Performance.

Il periodo per lo svolgimento dei Test di Accettazione è fissato in **60 (sessanta) giorni** naturali consecutivi dal rilascio del Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto.

Il Test include a carico dell'Appaltatore quanto di seguito indicato:

Prima del Test di Accettazione:

- Ispezione dell'Impianto;

- Installazione di tutti gli strumenti di misura temporanei necessari; verifica e calibrazione di tutti gli strumenti di misura temporanei e permanenti;

Durante il Test di Accettazione:

(i) Verifica e report delle condizioni operative durante la prova;

(ii) Effettuazione delle misure e analisi, anche quelle effettuate per la sola esecuzione dei Test, e raccolta di tutti i dati rilevati;

Dopo il Test di Accettazione:

- Effettuazione dei calcoli necessari in base ai dati rilevati e il loro reporting. Dovrà essere assicurata alla Stazione Appaltante e alla Commissione di Collaudo la possibilità di verificare i calcoli nei report;
- Verifica del conseguimento dei Dati Garantiti;
- Preparazione del rapporto di prova preliminare;
- Emissione del rapporto ufficiale di Test.

Il Test di Accettazione sarà effettuato dall'Appaltatore in presenza della Stazione Appaltante del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo da essa nominata, che controfirmeranno i dati raccolti.

30.1 TEST DI AFFIDABILITA' - PRESTAZIONI GARANTITE

Le prestazioni dei Dati Garantiti dichiarati dall'Appaltatore in fase di offerta saranno oggetto di verifica nel corso dei Test di Accettazione secondo le metodiche riportate nel Capitolato Speciale di Appalto, la cui verifica potrà determinare la mancata accettazione dei lavorio l'eventuale applicazione di penali.

30.2 TEST DI PERFORMANCE

Le prestazioni dei performance dichiarati dall'Appaltatore in fase di offerta saranno oggetto di verifica nel corso dei Test di Accettazione secondo le metodiche riportate nel Capitolato Speciale di Appalto, la cui verifica potrà determinare l'eventuale applicazione di penali.

La procedura di dettaglio, contenente la lista ed il posizionamento degli strumenti di misura, i metodi di calcolo, le curve di correzione relative ai fattori ambientali ed operativi, sarà emessa dall'Appaltatore almeno 1 mese prima della Data di Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto e sarà soggetta ad approvazione della Stazione Appaltante e della Commissione di Collaudo.

Il Test di Performance dovrà essere effettuato durante il periodo dei Test di Accettazione. La procedura sarà redatta con riferimento alle principali norme tecniche di settore applicabili alle singole sezioni di impianto.

La procedura dovrà tener conto delle prescrizioni derivanti dalle autorizzazioni e dalle norme di legge.

Sarà facoltà della Commissione di Collaudo nominata dalla Stazione Appaltante poter chiedere di riferirsi in generale o su singoli aspetti ad altre norme tecniche laddove sia oggettivamente garantito un maggior grado di accuratezza dei risultati.

Si precisa che eventuali prove di verifica funzionale delle varie apparecchiature afferenti alle sezioni d'Impianto, nonché di tutti i sistemi ausiliari non direttamente connessi ai Test di Performance, potranno essere svolte su richiesta della Commissione di Collaudo, dopo essere state programmate, all'infuori del Test di Performance e saranno certificate da appositi verbali.

Nel caso in cui i risultati dei Test di Accettazione siano discordanti con quanto dichiarato in fase di offerta dall'Appaltatore verranno applicate le penali previste nel presente documento.

In tale fase, finalizzata all'avviamento ed alla messa a regime dell'impianto ed allo svolgimento dei Test di Accettazione, l'Appaltatore garantirà, sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità:

- la corretta funzionalità dell'impianto, nel rispetto di quanto previsto in progetto, con le adeguate operazioni di esercizio ed eseguendo quanto necessario in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il raggiungimento nel più breve tempo possibile di condizioni di regime;
- l'istruzione del personale A.C.I.A.M. S.p.A. alle attività di esercizio e manutenzione;
- l'ottimizzazione della gestione al fine di minimizzare i costi;
- lo svolgimento dei Test di Accettazione.

L'Appaltatore dovrà redigere, prima dell'inizio di tale fase, uno specifico Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attività di avviamento e messa a regime e di manutenzione ordinaria e straordinaria da aggiornare in caso di necessità.

In particolare sarà onere dell'Appaltatore garantire la messa a punto e regolazione dei processi di trattamento.

Nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Progetto Definitivo, vengono indicati i valori prestazionali minimi da garantire. L'Appaltatore dovrà inoltre, durante i Test di Affidabilità e Performance, dimostrare il rispetto di quanto dichiarato in fase di offerta.

Tutti i Test di Accettazione verranno effettuati sotto la sorveglianza della Commissione di Collaudo nominata dalla Stazione Appaltante e della Direzione Lavori. E' facoltà della Commissione di Collaudo, nell'ambito della suaautonomia e responsabilità, modificare le modalità di collaudo e di estendere la tipologia dei test.

Il completamento dei Test di Accettazione con esito positivo dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dal Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto.

Art. 31 Ultimazione lavori e prestazioni – Accettazione provvisoria dell'impianto

Ad avvenuto completamento dei Test di Accettazione, con esito positivo, le opere e le apparecchiature oggetto del Contratto saranno considerate pronte per l'esercizio industriale.
Accertato quanto sopra, la Direzione Lavori redigerà il ***Certificato di Accettazione Provvisoria dell'Impianto,*** che sarà sottoscritto, oltre chedall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, anche dalla Stazione Appaltante in segno di accettazione provvisoria dell'Impianto.
Tale certificato sarà eventualmente corredato da un'ulteriore elenco di **Punch List** necessari per l'adeguamento, riparazione o sostituzione di apparecchiature, macchinari o parti d'impianto che dovessero eventualmente essere contestate dalla Direzione Lavori, che avrà anche l'onere di stimarne il controvalore economico. Tale elenco di **Punch List** sarà sottoscrittodall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.
Tali **Punch List** dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, a propria cura e spese, entro il minor tempo possibile e comunque prima dell'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Al termine dell'esecuzione dei**Punch List**, sarà redatto un ***Certificato di Ultimazione di Punch List***, sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori e da allegare al Certificato di Collaudo Provvisorio.

Art. 32 Conto finale e collaudo provvisorio

Il conto finale sarà redatto dalla Direzione dei Lavori **entro 90 (novanta) giorni** decorrenti dalla data di conseguimento della Accettazione Provvisoria ed emissione del "Certificato di Accettazione Provvisoria dell'Impianto".

Entro il termine di **180 giorni**, decorrenti dalla data di emissione del "Certificato di Accettazione Provvisoria dell'Impianto", la Commissione di Collaudo, provvederà ad emettere il **Certificato di Collaudo Provvisorio.**

Art. 33 Garanzia definitiva

33. 1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà essere prodotta dall'Appaltatore una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che potrà essere oggetto di vincolo a favore delle Banche Finanziatrici. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente e la possibilità di cessione alle Banche Finanziatricied essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
33. 2 L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

33. 3 L'Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
33. 4 Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di esigerlo, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
33. 5 In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto d'Appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
33. 6 Lo svincolo della Garanzia definitiva è automatico ad ogni stato di avanzamento lavori approvato dal Direttore dei Lavori, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L'ammontare residuo della Garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da partedell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
33. 7 Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

Art. 34 ***Garanzie***

34. 1 L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.

L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.

34. 2 Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dal Certificato di Collaudo Provvisorio dell'Impiantoferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente.
34. 3 Per gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell'immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell'opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
34. 4 Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che

comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.

34. 5 Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.

Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

Art. 35 Varianti

La Committente potrà richiedere all'Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento dei lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

Art. 36 Contabilità lavori

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto è a corpo.

I lavori verranno contabilizzati mediante stati di avanzamento e stato finale delle opere eseguite. La valutazione avverrà mediante definizione percentuale dei lavori a corpo, eseguiti sino al momento dell'emissione dello stato avanzamento lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quei lavori sfruttabili dalla Committente.

Art. 37 Termini di consegna

37. 1 L'Appaltatore si impegna a sottoporre alla Committente, per l'approvazione, un programma (Cronoprogramma esecutivo) idoneo a garantire l'ultimazione dei Lavori nel rispetto del termine previsto dal precedente art. 28, e basato sul cronoprogramma predisposto dalla Committente.

37. 2 Il Cronoprogramma esecutivo, approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore. Il Cronoprogramma esecutivo deve evidenziare il "percorso critico" ed indicare almeno le date di completamento previste dall'Appaltatore per le lavorazioni principali.

La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al cronoprogramma approvato, per sue esigenze, anche nel corso dei lavori, e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive.

37. 3 L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del cronoprogramma dei lavori è elemento essenziale dell'ordine. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata dei lavori un'adeguata forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento dei lavori nella piena osservanza di detto programma.

Art. 38 Differimento – sospensione dei lavori

38. 1 L'Appaltatore non può, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto.

38. 2 L'Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che l'Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o a mezzo pecalla Committente da inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

38. 3 Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

38. 4 Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

38. 5 La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio dei lavori e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo pec. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Nelle ipotesi di cui sopra, le aree di lavoro dovranno rimanere integre nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente; in tal caso le aree di cantiere si intendono in custodia, a carico e nella responsabilità dell'Appaltatore.

La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo pecda inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per l'Appaltatore.

38. 6 L'Appaltatore avrà il diritto ad una proroga dei termini contrattuali , pari alla durata del differimento e/o sospensione. L'Appaltatore non avrà invece diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.

Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione

Qualora sopraggiungano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori e/o ilCSE(d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore) può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale che deve essere consegnato al RUP entro 5 giorni naturali e consecutivi, per le valutazioni di propria competenza.

Per le sospensioni di cui al presente articolo, nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei Lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;

- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016.

La sospensione opera dalla data di redazione del verbale; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. nel termine di giorni 7 dalla data di ricevimento del verbale.

Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori e/o ilCSEredige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei Lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità.

Art. 39 Obbligo di prosecuzione dei lavori

39. 1 È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

39. 2 Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto,

che dovranno pervenire alla Committente, con raccomandata a/r o a mezzo pec, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei presunti maggiori oneri sostenuti.

39. 3 La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell'Appaltatore di far valere le riserve.

Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione dei lavori, la valutazione delle riserve stesse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente, dalla Direzione Lavori (e/o CSE nei casi previsti) e dall'Appaltatore.

Art. 40 ***Penali***

40.1 PENALI PER RITARDI

In caso di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo e delle sue eventuali integrazioni e/o nel conseguimento del Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'Impianto sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche massime previste dal presente Capitolato Generale per la progettazione e per l'ultimazione dei lavori.

In caso di superamento dei tempi di fermo impianto parziale o totale dell'impianto in esercizio dichiarati in fase di offerta nel modello allegato 6, fermo restando l'applicazione di quanto sopra, verrà applicata una penale pari a:

€ 500,00 per ogni ora eccedente il valore di fermo parziale dichiarato in fase di offerta;

€ 10.000,00 per ogni giorno o frazione di esso di fermo cumulato complessivo dichiarato;

Ogni somma dovuta dalla Committente all'Appaltatore per l'attività svolta sarà compensata con le penali per ritardi e con ogni altra eventuale somma dovuta a qualsiasi titolo dall'Appaltatore alla Committente.

40.2 PENALI PER MANCATO SUPERAMENTO DEL TEST DI ACCETTAZIONE/AFFIDABILITA'

In caso di mancato raggiungimento delle prestazioni garantite di cui al Capitolato Speciale di Appaltoall'esito dei Test di Accettazione/Affidabilità, il contraente potrà intraprendere azioni correttive al fine di migliorare le prestazioni non ottenute e rieseguire i Test di Accettazione/Affidabilità in questione. In tal caso l'Appaltatore dovrà presentare al Committente un piano per implementare le azioni correttive per migliorare le prestazioni dell'impianto e raggiungere i valori garantiti e offerti. Il Committente, riesaminato il piano, potrà esprimere o meno la sua approvazione, tenendo indebita considerazione i seguenti elementi:

1. gli effetti della lunghezza e la quantità dei potenziali fermi impianto conseguenti ai lavori di riparazione;
2. il miglioramento delle prestazioni derivanti dalle azioni correttive proposte.

Se durante l'esecuzione delle azioni correttive l'impianto di nuova realizzazione rimarrà non produttivo per più di 7 giorni, l'Appaltatore sarà tenuto a pagare al Committente 10.000,00 euro al giorno e pro-rata per parte di esso. Se al termine delle azioni correttive le prestazioni dell'impianto

peggioreranno e scenderanno al di sotto del livello minimo necessario per ottenere il Certificato di Accettazione Provvisoria, si applicheranno le disposizioni del presente Capitolato come se il Verbale di Ultimazione della Costruzione dell'impianto non fosse stato conseguito nei termini previsti. In tal caso saranno ricalcolate le penali per ritardata consegna, escludendo unicamente i giorni per i quali l'impianto ha operato a livelli superiori ai minimi previsti per l'Accettazione Provvisoriasino a quando non sarà ristabilita l'efficiente produttività dell'impianto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare eventuali forniture non perfettamente rispondenti ai test di accettazione specifici, valutando in contraddittorio con l'Appaltatore il danno economico equivalente indotto, che sarà detratto dall'importo del contratto al momento della liquidazione finale.

40.3 PENALI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE PERFORMANCE

A seguito del superamento con esito positivo dei Test di Affidabilità verranno effettuati i Test di Performance secondo le modalità concordate tra la Committente e la Stazione Appaltante. Nei Test di Performance verranno misurati i valori di consumo energetico e di perdite di processo in peso della matrice in fermentazione nella fase ACT delle biocelle.

Qualora il consumo di energia elettrica medio giornaliero rilevato (kWh/giorno) risultasse superiore al dato di consumo di energia elettrico medio giornaliero dichiarato in sede di offerta, l'Appaltatore sarà tenuto a pagare alla Committente una penale una tantum pari a 1.000,00 euro per ogni kWh/giorno in più rispetto al totale di consumo medio giornaliero dichiarato.

Qualora la perdita di processo media in peso della matrice in uscita alle 4 biocelle al termine del ciclo ACT rilevata risultasse inferiore del15 % al dato dichiarato in fase di offerta, l'Appaltatore sarà tenuto a pagare al Committente una penale una tantum pari a 1.000,00 euro per ogni punto percentuale in meno rispetto al dichiarato.

40.4 RIFIUTO DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Allorquando il valore delle penali per ritardi (art. 40.1) raggiunga il valore limite del 10% del valore contrattuale , la Committente potrà risolvere il contratto.

La somma delle Penali per Ritardi e delle Penali per il mancato raggiungimento delle prestazioni di affidabilità e performance di cui ai precedenti paragrafi 40.1, 40.2 e 40.3 non potrà eccedere il 20% del valore del Contratto, fermo restando il limite del 10% delle Penali per Ritardi.Allorquando il valore delle penali per Ritardi e delle Penali per il mancato raggiungimento delle prestazioni di affidabilità e performance raggiunga il valore limite del 20% del valore contrattuale, la Committente potrà risolvere il Contratto.

È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, in aggiunta all'importo delle penali applicate.

Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a completamento i Lavori e le attività oggetto del Contratto.

Art. 41 Modalità di fatturazione e pagamento

41.1 LAVORI A CORPO

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, Art. 216, c. 17, la contabilità dei lavori è svolta in conformità a quanto previsto dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Artt. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201. 202.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo; il corrispettivo per il lavoro a corpo è fisso e invariabile e, dunque, le parti contraenti non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente documento e nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo gli atti progettuali e relativi allegati. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arteancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate all'Art. 3 di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'art. 184 del D.P.R. 207/2010. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive.

Le quantità indicate nel computo metrico di progetto non hanno validità contrattuale, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella misura indicata all'Art. 3, è effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Modifiche o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non saranno riconosciuti nella valutazione dei lavori se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

41.2 FATTURAZIONE

La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel seguito.

In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.

La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, nonché, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP.

La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata presso l'indirizzo ivi riportato.

41.3 PAGAMENTI

All'Impresa verrà corrisposta un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale alle condizioni e con le modalità indicate al comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo contrattuale verrà pagato in n. 10 quote, Stato Finale compreso, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:

1° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al **20 % dell'importo contrattuale**;

2° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al **30% dell'importo contrattuale**

3° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al **40% dell'importo contrattuale**

4° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al **45% dell'importo contrattuale**;

5° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al **55% dell'importo contrattuale**

6° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al **65% dell'importo contrattuale**

7° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al **70% dell'importo contrattuale**;

8° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al **75% dell'importo contrattuale**

9° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al **80% dell'importo contrattuale**

STATO FINALE DEI LAVORI all'avanzamento lavori pari al **100 % dell'importo contrattuale ed all'ultimazione dei Test di Accettazione con esito positivo.**

La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavori sarà stabilita a insindacabile giudizio del *Direttore dei Lavori*.

I certificati di pagamento saranno emessi entro 45 giorni dalla data di ciascun SAL.

I corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'*Impresa* che potrà essere emessa solo a seguito della redazione del certificato di pagamento. Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto, all'emissione del SAL, dal Direttore dei Lavori direttamente allo Sportello Unico Previdenziale, risulti regolare.

Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

- all'acquisizione di fatture quietanzate dei subappaltatori, subcontraenti e fornitori o all'acquisizione dell'attestazione scritta dell'avvenuto pagamento in favore di tutti i subappaltatori, subcontraenti e fornitori, conformemente ai rispettivi contratti stipulati;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

In caso di irregolarità rilevate da tale documento, la Committentesospenderà i pagamenti all'Impresa. In tal caso è fatta salva per la Committente anche la facoltà di risolvere il contratto.

La liquidazione dei certificati di pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data del certificato stesso.

La data di presentazione della fattura è attestata dal timbro "protocollo arrivo fatture" apposto dal Servizio Protocollo di A.C.I.A.M.S.p.A..

Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo definitivo concluso con esito favorevole.

41.4 RITENUTE

In conformità a quanto previsto all'articolo 4 del Regolamento Generale, sull'importo dovuto all'Appaltatore, in relazione a ciascuno Stato di Avanzamento Lavori verrà applicata una ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque percento) a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di tutela, sicurezza, salute, assistenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori, anche dei Subappaltatori, impiegati per l'esecuzione degli obblighi posti in capo all'Appaltatore ai sensi del presente Capitolato.
Dette ritenute saranno svincolabili successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, previo rilascio del DURC dell'Appaltatore e dei Subappaltatori.

41.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.

La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo.

41.6 TASSO DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D. Lgs. 231/2002.

41.7 PREZZI

I prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.

L'Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione ai lavori che alle possibili evoluzioni degli stessi e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata.

L'Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento dei lavori.

Art. 42 Tracciabilità dei flussi finanziari (L.N.136/2010)

42. 1 Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

42. 2 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subappaltatore] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.

42. 3 L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto - con subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori.

42. 4 Infine, l'Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto - con subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

Art. 43 Cessione del contratto e del credito

43. 1 Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

43. 2 È vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari.

43. 3 È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

Art. 44 Polizze assicurative

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima del Verbale di Consegna delle aree anche una polizza di assicurazione, stipulata con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il contratto assicurativo dovrà garantire:

- partita 1 – opere ed impianti preesistenti. Garanzia a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad € 2.500.000,00;

- partita 2– demolizione e sgombero pari ad € 1.000.000,00;

La polizza assicurativa deve inoltre prevedere :

a) Assicurazione di Responsabilità Civile verso i propri Dipendenti (R.C.O.) con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e ad € 1.550.000,00 per persona;
b) Assicurazione R.C. verso Terzi per danni causati a persone e/o cose di terzi, ivi compreso il Committente ed eventuali danni da interruzione o sospensione di attività, con massimale unico per evento non inferiore a € 2.500.000,00;
c) Assicurazione R.C. prodotti per danni causati a persone o cose derivanti da difetti del prodotto oggetto del presente appalto ivi compresi eventuali danni da interruzione o sospensione di attività con un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00;
d) Assicurazione R.C. verso Terzi riferita agli automezzi eventualmente impiegati (Legge n. 990 – 24 dicembre '69 e successive modifiche) con massimale unico per evento non inferiore a € 2.500.000,00.

Con decorrenza dal certificato di collaudo provvisorio, l'aggiudicatario dovrà altresì stipulare Assicurazione indennitaria decennale – con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 a copertura dei rischi di rovina totale o parziale ovvero dei rischi gravanti da gravi difetti costruttivi delle opere civili e strumentali oggetto del contratto, la polizza deve prevedere il pagamento a favore di A.C.I.A.M. e/o delle Banche Finanziatrici, non appena una di loro lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Tutte le polizze succitate di cui alle lett. a), b), c) e d) dovranno essere consegnate in originale o copia conforme all'originale, prima della stipula del contratto.
In presenza di eventuali subappaltatori e/o terzi presenti a qualsiasi titolo su incarico del Fornitore sarà cura dell'Appaltatore verificare che i propri subappaltatori siano adeguatamente assicurati (assicurazioni obbligatorie e/o quanto previsto al precedente punto), sollevando fin da ora ogni e qualsiasi responsabilità dell'A.C.I.A.M.
Tutte le assicurazioni a favore della Stazione Appaltante potranno essere vincolate a garanzia delle Banche Finanziatrici ed i relativi crediti potranno essere ceduti alle stesse.

Eventuali importi di franchigie e/o scoperti, limitazioni di coperture assicurative, limiti di indennizzo o di massimali presenti nelle suddette polizze assicurative saranno a totale carico dell'Appaltatore e/o subappaltatori ferma ogni obbligazione di questi nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere a regola d'arte.
Indipendentemente dalle coperture assicurative sopra nominate rimane in ogni caso impregiudicata ogni azione o diritto del Committente verso l'appaltatore e/o subappaltatori nel caso questi ultimi arrecassero pregiudizi o danni di ogni genere verso il Committente.

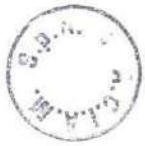

Art. 45 Recesso

45.1 La Committenteha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 46 Recesso per fallimento dell'Appaltatore

46.1 In caso di fallimento dell'Appaltatore si rinvia all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 47 Risoluzione del contratto

47. 1 RISOLUZIONE PER FATTO DELL'APPALTATORE

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle altre disposizioni del presente documento e del Capitolato Speciale di Appalto, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r o a mezzo pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti.
- l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- l'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo;
- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del lavoro oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di A.C.I.A.M. e/o società del Gruppo A.C.I.A.M.;

- In ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto.

47. 2 SUPERAMENTO DEL LIMITE DELLE PENALI (VEDI ART. 40.4)

47. 3 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

47. 4 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento A.C.I.A.M., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all'Appaltatore, a mezzo di raccomanda r/r, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

47. 5 In caso di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire i lavori, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato i lavori non saranno affidati ad un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall'art. 108, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 48 Gestione rifiuti

48. 1 Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

48. 2 Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

48. 3 È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.

48. 4 La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all'art. 18 che precede.

Art. 49 Privacy e riservatezza

49. 1 I dati forniti dall'Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da

parte della Committente, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.

49. 2 L'Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.

49. 3 Qualora i lavori affidati comportino da parte dell'Appaltatore il trattamento di dati personali di cui la Committente sia titolare, quest'ultima procederà con separato atto alla nomina dell'Appaltatore quale Responsabile Privacy ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003.

49. 4 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.

49. 5 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.

49. 6 L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

49. 7 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto di Appalto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 50 Ottemperanza al D.Lgs. n.231/2001

50. 1 Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001

50. 2 In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del Contrattoin assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet www.aciam.it e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

50. 3 La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

50. 4 Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 51 ***Miscellanea***

51. 1 L'eventuale tolleranza da parte della Committente dell'inadempimento dell'Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.

51. 2 La Committente e l'Appaltatore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che la Committente e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

51. 3 È fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Committente.

51. 4 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.